ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

(allegato al PTOF 25/28)

In sede di scrutinio finale della classe terza, il Consiglio di Classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno/a.

Non sarà ammesso all'Esame di Stato, l'alunno/a che:

- riporti una valutazione pari al 5 nel comportamento, anche in presenza di valutazioni pari o superiori a sei decimi nelle discipline.
- abbia valutazioni disciplinari che dimostrino carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso di studi (delibera a maggioranza da parte del Consiglio di classe).

In particolare: - in presenza di 6 o più insufficienze lievi (votazione 5) - in presenza di 2 insufficienze gravi (votazione 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi - in presenza di più di 2 insufficienze gravi. Il Consiglio di Classe, a maggioranza, può deliberare per l'ammissione all'esame di stato in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise:

- progressi significativi compiuti dall'alunno/a rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno/a nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- partecipazione e continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali tutti i Consigli di Classe dovranno osservare i suddetti criteri per l'ammissione/non ammissione degli alunni all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Nel caso di:

- alunni e alunne neo-arrivati dall'estero (NAI) o rientrati dopo una lunga permanenza all'estero
- allievi e allieve che richiedono tempi molto lunghi nell'apprendimento della lingua italiana
- allievi e allieve con scarsa scolarizzazione nel paese di origine.

Il Consiglio di Classe, considerando che "i tempi di apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico", può dare una valutazione SUFFICIENTE in tutte le discipline, promuovendo l'alunno/a alla classe successiva e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di Classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo/a. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione è opportuno considerare indicatori comuni che concorrano a valutare:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza

- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

È inoltre indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio docenti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi [art. 2 co. 4 D.M. n. 741/2017]. Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri:

- il voto di ammissione all'Esame di Stato viene calcolato in base alla media dei voti finali dei tre anni di Scuola Secondaria di primo grado calcolata sulla media dei voti delle singole discipline. Il collegio docenti, riunito in seduta plenaria il 19 maggio 2025, ha deliberato di escludere il voto di comportamento da tale media.

In deroga ai criteri della media aritmetica, il Consiglio di Classe può, a maggioranza, arrotondare per eccesso il voto di ammissione all'Esame di Stato. Tale facoltà è subordinata all'attribuzione di un voto di comportamento pari a dieci decimi.